



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 96 del 21/12/2020

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29/06/2020 AD OGGETTO "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.); CESSIONE RAMO DI AZIENDA DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L. A FAVORE DI CIDIU S.P.A. E CONSEGUENTE MESSA IN LIQUIDAZIONE DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L."

L'anno **duemilaventi**, addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in videoconferenza da remoto il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

ALBRILE ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
BUGNONE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
CALOSSO VALERIO GIANNI	PRESIDENTE	Presente
CASALICCHIO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CAVASSA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
COGLIANDRO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
COMORETTO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CORDERO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
COSIMATO OLGA MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
CROCE PIERA	CONSIGLIERE	Presente
DE FRANCIA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
DE GENNARO FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
DILONARDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
ERRIGO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
GARRONE CARLO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GARZONE LUCIA	CONSIGLIERE	Assente
MANCIN MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
MASTELLA ELENA	CONSIGLIERE	Presente
MILANI GIUSEPPE PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
RIGGIO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
SENATORE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SOFIA PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
TORRESE STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
TRAGAIOLI ANDREA	SINDACO	Presente
VOZZO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 24

Assenti n. 1

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: CALOSSO VALERIO GIANNI
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .

Sono personalmente presenti :

il Sindaco Andrea Tragaioli

il Presidente del Consiglio Valerio Calosso

I Capigruppo:

Emanuele Bugnone

Silvia Cavassa

Aldo Comoretto

Fabrizio De Gennaro

il Segretario generale Michelina Bonito

I Capigruppo Croce e Mastella e i consiglieri comunali Albrile, Casalicchio, Cogliandro, Cordero, Cosimato, De Francia, Dilonardo, Errigo, Garrone, Mancin, Milani, Riggio, Senatore, Sofia, Torrese, Vozzo, sono collegati in videoconferenza.

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29/06/2020 AD OGGETTO "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.); CESSIONE RAMO DI AZIENDA DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L. A FAVORE DI CIDIU S.P.A. E CONSEGUENTE MESSA IN LIQUIDAZIONE DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L."

Su proposta del Vicesindaco e Assessore alle Partecipate,

Visto l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, "Tusp") secondo cui le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della revisione delle partecipazioni societarie da adottarsi annualmente, devono prevedere la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000,00.

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 12 quinquies Tusp, la suddetta soglia troverà applicazione per la prima volta con riferimento al fatturato del triennio 2017-2019 nell'ambito della revisione periodica al 31/12/2019 da adottarsi entro il 31/12/2020 (in precedenza, ai sensi della norma citata, la soglia di fatturato medio minimo era pari a € 500.000,00).

Visto l'art. 26, comma 7 Tusp il quale prevede una deroga all'obbligo di razionalizzazione di cui all'art. 20 cit. in quanto stabilisce che "*sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997*";

Visto l'art. 28 comma 3 del D.L. 34/2019, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, che demanda a un Decreto Ministeriale l'individuazione dei criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali e la disciplina dell'attuazione -con le suddette- di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale prevedendo espressamente di "*valorizzare modelli gestionali efficienti le pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali*".

Dato atto che Zona Ovest di Torino S.r.l., società in house degli enti pubblici soci (tutti Comuni dell'area ovest di Torino tra cui il Comune di Rivoli, titolare di quota pari al 22,71% del capitale):

- a) è stata costituita ai sensi dell'art. 1 D.M. 320/2000 in data 31/07/2000 ed ha svolto l'attività di soggetto responsabile del Patto Territoriale Generalista della zona ovest di Torino e del Patto Territoriale Agricolo;
- b) la suddetta attività è ad oggi prevalentemente riconducibile alla chiusura e rendicontazione dei progetti esperiti e conclusi con esse finanziati;
- c) ha diversificato la propria attività specializzandosi, altresì, nella elaborazione, gestione e coordinamento di progetti ed iniziative in molteplici settori tra cui la valorizzazione del territorio, lo sviluppo economico e sociale, le politiche del lavoro, la qualificazione ambientale, la mobilità sostenibile e l'efficientamento energetico;
- d) nonostante ciò, nel triennio 2017/19 ha conseguito un fatturato medio annuo inferiore a € 1.000.000,00.

Rilevato che, in ragione di quanto sopra, in data 22/06/2020 i soci deliberavano di attuare la razionalizzazione di Zona Ovest di Torino S.r.l. mediante cessione del ramo di azienda dalla vocazione "ambientale" (comprensivo delle attività di gestione di progetti nei settori di qualificazione ambientale, mobilità sostenibile e efficientamento energetico e di tutti i dipendenti in organico) ad altra società pubblica, Cidiu S.p.a. (esercente attività caratteristica coerente con quella del ramo ceduto), e la conseguente messa in liquidazione della cedente.

Considerato che la suddetta delibera si basava sul quadro normativo sovra delineato e, in particolare, sulla ritenuta necessità di provvedere ai sensi dell'art. 20 citato in ragione del fatturato prodotto dalla società nel triennio 2017/2019 e della mancata efficacia -allo stato- della deroga prevista dal combinato disposto degli artt. 26 co. 7 Tusp e 28, co. 3 D.L. 34/2019 (in quanto carente di attuazione mediante emanazione del Decreto Ministeriale regolante l'assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali).

Rilevato che con Deliberazione Consiliare n. 45 in data 29/06/2020 il Comune di Rivoli recepiva la menzionata delibera della società partecipata autorizzando:

- (i) la cessione del ramo d'azienda della società Zona Ovest di Torino S.r.l. (cedente) alla società Cidiu S.p.a. (cessionaria), secondo le considerazioni in premessa indicate ed alle condizioni e con le modalità contenute in una "bozza di scrittura privata di cessione di ramo d'azienda" e
- (ii) la messa in liquidazione di Zona Ovest di Torino S.r.l., nel rispetto delle procedure e dei tempi necessari a concludere l'attività residua della stessa.

Dato atto che, ad oggi:

- (i) la sottoscrizione del contratto di cessione di ramo aziendale, inizialmente prevista per la fine del mese di Luglio '20, non è stata perfezionata essendo emerse problematiche ostative nel corso delle procedure sindacali e individuali correlate al trasferimento dei rapporti di lavoro dipendente (l'adesione dei dipendenti ai suddetti accordi condiziona sospensivamente la cessione come risulta dalla "bozza di scrittura privata di cessione di ramo d'azienda");
- (ii) Zona Ovest di Torino S.r.l. non ha formalmente deliberato il proprio scioglimento e messa in liquidazione.

Considerato che il quadro normativo sopra delineato è stato recentemente innovato in quanto, con atto n. 168/CSR del 24/9/2020 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, ha raggiunto l'intesa su uno schema di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (allo stato in attesa di emanazione e pubblicazione) attuativo dell'art. 28 comma 3 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019.

Rilevato che l'emanando decreto ministeriale indica i criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto territoriale imprenditoriale, anche mediante sperimentazione di progetti innovativi a supporto delle imprese e, per quanto qui interessa, prevede che:

- a) le risorse residue dei patti territoriali siano assegnate con bando nazionale concorrenziale per finanziare progetti pilota selezionati sulla base di una graduatoria nazionale;

- b) al bando nazionale possano partecipare esclusivamente i soggetti responsabili di patti territoriali di cui al D.M. 320/2000 ancora operativi;
- c) ogni soggetto responsabile potrà presentare un progetto pilota costituito da singoli interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche predefinite accompagnato da uno studio di fattibilità tecnico-economica;
- d) i progetti finanziati con le risorse residue sono individuati mediante graduatoria selettiva la cui formazione dipenderà da criteri quali l'esperienza maturata, la qualificazione, professionalità e l'organizzazione della struttura tecnico-operativa.

Ritenuto che il suddetto decreto ministeriale introduca un rilevante mutamento delle circostanze di fatto e di diritto relative a quanto autorizzato dal Consiglio del Comune di Rivoli con Deliberazione n. 45/2020 in quanto, da un lato, condiziona l'opportunità per l'area di riferimento di accedere a importanti risorse per finanziare progetti di sviluppo industriale e infrastrutturale del territorio alla sussistenza di un soggetto responsabile ancora operativo (situazione giuridicamente incompatibile con lo stato di liquidazione) e, dall'altro, rendendo efficace la deroga del art. 26 co. 7 Tusp, esenta la partecipazione in Zona Ovest di Torino S.r.l. dagli obblighi di razionalizzazione;

Visti i verbali del Coordinamento Comuni (organo esercente i poteri di controllo e ingerenza previsti dalla normativa sul controllo analogo per le società in house) e dell'assemblea dei soci di Zona Ovest di Torino S.r.l. in data 23/10/2020, depositati agli atti di ufficio, da cui risulta che, preso atto del decreto attuativo dell'art. 28 co. 3 D.L. 34/2019, del fatto che i beneficiari dei relativi effetti sono individuati nei soli soggetti responsabili dei patti territoriali ancora attivi e delle ricadute normative del provvedimento stesso, i Comuni soci si impegnavano *“a revocare la deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la cessione del ramo di azienda ambientale di Zona Ovest di Torino S.r.l. alla società Cidiu S.p.a. e la conseguente messa in liquidazione di Zona Ovest di Torino S.r.l. al fine di consentire alla società di mantenere l'operatività per candidare un progetto che concorra al riutilizzo delle risorse residue dei patti territoriali nell'interesse dei Comuni Soci, e del territorio”*;

Vista la L. 241/1990 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*, con particolare riferimento al Capo IV-bis rubricato *“Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, revoca e recesso”*;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 quinquies L. 241/90 per procedersi legittimamente alla revoca della Deliberazione n. 45/2020 -peraltro ad oggi tuttora inattuata- e quindi al mantenimento della partecipazione in Zona Ovest di Torino S.r.l. essendo sopravvenuti sia un interesse pubblico in tal senso (in vista della candidatura di quest'ultima, quale soggetto responsabile dei patti territoriali operativo, alla partecipazione al bando di assegnazione delle risorse ex D.L. 34/2019) sia le condizioni di legge che lo consentono (in ragione dell'attuazione della deroga ex art. 26 co. 7 Tusp);

Ritenuto, in particolare, che il mutamento dell'interesse pubblico alla revoca della deliberazione si riferisca sia alla parte in cui si autorizzava lo scioglimento e la messa in liquidazione della società sia a quella in cui si autorizzava la cessione del ramo d'azienda, in quanto, rispettivamente:

- a) lo scioglimento e la messa in liquidazione di Zona Ovest di Torino S.r.l. comporterebbe, se attuato, l'impossibilità per i Comuni soci di candidare un soggetto legittimato alla partecipazione del bando di cui all'emanando D.M. -che presuppone, appunto, un soggetto “operativo”- e dunque la perdita in radice dell'opportunità di concorrere all'assegnazione delle relative risorse finanziarie;
- b) la cessione del ramo aziendale comprensivo di tutti i dipendenti in organico (e dunque del know how acquisito) comprometterebbe in concreto la possibilità, per Zona Ovest di Torino S.r.l., di ottenere l'assegnazione di risorse finanziarie in quanto, in base allo schema di decreto in corso di approvazione, la collocazione in graduatoria dei soggetti responsabili dei patti territoriali si basa su criteri quali l'esperienza maturata, la qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa che in tutta evidenza verrebbero meno nel caso in cui la società si trovasse priva o comunque dovesse ricorrere a personale reclutato ad hoc e/o privo dell'esperienza acquisita dai dipendenti di Zona Ovest di Torino S.r.l.;

Richiamato il D.U.P. 2021/23, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 6/10/2020, sezione *“Obiettivi degli Organismi Gestionali”*, con cui il Comune di Rivoli dava atto della precedente

approvazione della cessione di ramo di azienda di Zona Ovest di Torino s.r.l. a favore di Cidiu S.p.a. e della conseguente messa in liquidazione di Zona Ovest di Torino S.r.l.;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria trattandosi di revoca di una precedente deliberazione;

Considerato che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. e) del D. Lgs 267/2000, dell'art. 7 del D. Lgs. 175/2016 nonché dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990;

Visto il parere della Competente II^a Commissione Consiliare Intersettoriale per la programmazione economica e l'organizzazione delle risorse umane e strumentali;

Tutto ciò premesso si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1) Di revocare integralmente la Deliberazione n. 45 del 29/06/2020 ad oggetto “*razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (t.u.s.p.); cessione ramo di azienda di Zona Ovest di Torino S.r.l. a favore di Cidiu S.p.a. e conseguente messa in liquidazione di Zona Ovest di Torino S.r.l.*” in considerazione del sopravvenuto interesse pubblico e del mutato quadro normativo come meglio indicato in premesse;

2) Di dare atto che la suddetta deliberazione non ha avuto nemmeno parziale esecuzione e pertanto la revoca non comporterà pregiudizio ad alcuno dei soggetti interessati;

3) Di rilevare che il mutamento dell'interesse pubblico alla revoca della citata deliberazione si riferisce sia alla parte in cui si autorizzava lo scioglimento e la messa in liquidazione della società sia a quella in cui si autorizzava la cessione del ramo d'azienda, in quanto, rispettivamente:

a) lo scioglimento e la messa in liquidazione di Zona Ovest di Torino S.r.l. comporterebbe, se attuato, l'impossibilità per i Comuni soci di candidare un soggetto legittimato alla partecipazione del bando di cui all'emanando D.M. -che presuppone, appunto, un soggetto “operativo”- e dunque la perdita in radice dell'opportunità di concorrere all'assegnazione delle relative risorse finanziarie;

b) la cessione del ramo aziendale comprensivo di tutti i dipendenti in organico (e dunque del know how acquisito) comprometterebbe in concreto la possibilità, per Zona Ovest di Torino S.r.l., di ottenere l'assegnazione di risorse finanziarie in quanto, in base allo schema di decreto in corso di approvazione, la collocazione in graduatoria dei soggetti responsabili dei patti territoriali si basa su criteri quali l'esperienza maturata, la qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa che in tutta evidenza verrebbero meno nel caso in cui la società si trovasse priva o comunque dovesse ricorrere a personale reclutato ad hoc e/o privo dell'esperienza acquisita dai dipendenti di Zona Ovest di Torino S.r.l.;

4) Di incaricare gli uffici competenti di trasmettere il presente atto alle società interessate e, mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sopra trascritta è stato acquisito il parere favorevole della Commissione congiunta ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00;

Acquisito il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario generale ;

Illustra l'Assessore Adduce Laura che si sofferma sulle motivazioni della revoca della Deliberazione consiliare n. 45 del 29/06/2020 con la quale si stabiliva di mettere in liquidazione la società Zona Ovest di Torino S.r.l. e sul verificarsi di nuove occasioni ed opportunità che hanno mutato il quadro di fatto e di diritto consentendo alla società di tornare ad essere operativa .

Seguono gli interventi dei consiglieri la registrazione dei quali è depositata agli atti.

Con 21 voti favorevoli , 3 astenuti (Mastella, Milani, Torrese), su 24 presenti e 21 votanti

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta ad oggetto: **"REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29/06/2020 AD OGGETTO "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.); CESSIONE RAMO DI AZIENDA DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L. A FAVORE DI CIDIU S.P.A. E CONSEGUENTE MESSA IN LIQUIDAZIONE DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L."**

Si dà atto che si collega da remoto la consigliera Garzone e si scollega il consigliere Torrese.

Successivamente il Consiglio comunale con 22 voti favorevoli, 2 astenuti (Mastella, Milani), su 24 presenti e 22 votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. 267/00.

Deliberazione n. 96 del 21/12/2020

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale della seduta n. 15 del 21.12.2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CALOSSO VALERIO GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2020 / 2665
PARTECIPATE

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29/06/2020 AD OGGETTO "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.); CESSIONE RAMO DI AZIENDA DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L. A FAVORE DI CIDIU S.P.A. E CONSEGUENTE MESSA IN LIQUIDAZIONE DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L."

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **NON APPOSTO** in merito alla regolarità contabile.

Non ha rilevanza finanziaria

Li, 10/12/2020

LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

Proposta N. 2020 / 2665
PARTECIPATE

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29/06/2020 AD OGGETTO "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.); CESSIONE RAMO DI AZIENDA DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L. A FAVORE DI CIDIU S.P.A. E CONSEGUENTE MESSA IN LIQUIDAZIONE DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L."

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Li, 10/12/2020

IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Proposta N. 2020 / 2665

PARTECIPATE

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29/06/2020 AD OGGETTO "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20, DLGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (T.U.S.P.); CESSIONE RAMO DI AZIENDA DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L. A FAVORE DI CIDIU S.P.A. E CONSEGUENTE MESSA IN LIQUIDAZIONE DI ZONA OVEST DI TORINO S.R.L."

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

FAVOREVOLE.

Li, 11/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)